



Deliberazione Giunta Regionale n. 658 del 30/12/2013

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

Sviluppo Campania Spa - modifiche statutarie

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta, ha redatto il Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) detto Piano di stabilizzazione, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 20 marzo 2012, prevede tra l'altro l'aggregazione dei soggetti partecipati in poli e la realizzazione di una società per la gestione delle attività non strategiche;
- c) con delibera n. 201 del 21/06/2013 la Giunta ha assunto l'indirizzo di potenziare la funzione della società in house Sviluppo Campania Spa, totalmente partecipata dalla Regione, quale società a supporto delle attività inerenti lo sviluppo del territorio regionale nel quadro della più complessiva riorganizzazione del polo delle società operanti nel settore delle attività produttive, in conformità con le indicazioni del Piano di stabilizzazione e delle leggi di settore;
- d) con delibera n. 419 del 27/09/2013 la Giunta ha presentato un disegno di legge per il riordino delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT;
- e) con legge regionale n. 15 del 30/10/2013 il Consiglio Regionale ha approvato con modificazioni il disegno di legge e disposto le azioni di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione del Polo sviluppo, ricerca e ICT, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria, attribuendo alla società regionale Sviluppo Campania Spa le funzioni concernenti lo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica;
- f) l'articolo 1 comma 9 della LR 15/2013 prevede, per le finalità di riordino e accorpamento di cui al Piano di stabilizzazione, che la società Sviluppo Campania possa acquisire da società partecipate, proprie o dalla Regione, anche indirette, attività o rami d'azienda strumentali e coerenti con i propri scopi e finalità sociali;
- g) l'articolo 1 comma 14 della LR 15/2013 dà mandato alla Giunta regionale di adeguare lo statuto di Sviluppo Campania alle funzioni a essa attribuite dalla legge, tenendo conto della loro complessità e rilevanza;

CONSIDERATO che

- a) la modifica dello statuto sociale di Sviluppo Campania Spa è funzionale alla attuazione di quanto prescritto dalla LR 15/2013;
- b) ai sensi delle delibere di cui in premessa e della legge 15/2013, lo statuto deve prevedere lo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Campania in materia di: Sviluppo economico e del sistema territoriale regionale; Ricerca e innovazione tecnologica; Sviluppo della capacità amministrativa e gestionale di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali per le attività produttive; Gestione degli asset di proprietà della regione, con particolare riferimento alle partecipazioni societarie e agli immobili; ICT, sistema informativo e informatico regionale; Riordino e accorpamento dei soggetti partecipati di cui al Piano di stabilizzazione;

RITENUTO di

- a)** adeguare lo statuto di Sviluppo Campania Spa, alle previsioni di cui alla LR 15/2013, apportando altresì modifiche rispetto al funzionamento della società nel mutato scenario di riferimento;
- b)** proporre alla Giunta l'approvazione dello statuto di Sviluppo Campania come da schema allegato;

VISTO

- a) l'articolo 51, lettera e) dello Statuto Regionale;
- b) la L.R. n. 15 del 30/10/2013, in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT;

c) il parere dell'Avvocatura sulla proposta di modifica, agli atti di questo Dipartimento con prot. 67294;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, di:

1. modificare lo statuto di Sviluppo Campania Spa come da schema allegato;
2. inviare la presente delibera all'Amministratore Unico della società per quanto di competenza ai fini dell'approvazione del nuovo statuto da parte dell'assemblea dei soci;
3. di trasmettere il presente atto all'Unità Operativa Dirigenziale - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - Denominazione

La società si denomina "Sviluppo Campania S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresses filiali, agenzie, uffici e rappresentanze nel rispetto della normativa vigente. Per l'istituzione di sedi secondarie è invece necessaria la decisione dei soci.

Eventuali sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze potranno essere istituite esclusivamente nel territorio della regione Campania.

Articolo 3 – Oggetto

Sviluppo Campania spa è società in house della Regione Campania, che esercita il controllo analogo e verso cui svolge la parte più importante e comunque prevalente della attività societarie.

La società opera quale finanziaria regionale; attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione nelle materie afferenti allo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, la ricerca e l'innovazione tecnologica, la comunicazione, lo sviluppo della capacità amministrativa e gestionale di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali per le attività produttive, la gestione delle partecipazioni societarie e la valorizzazione degli immobili regionali a uso produttivo, nonché il sistema informativo e informatico regionale.

La società, quale soggetto attuatore di piani, programmi, progetti e strumenti, può essere destinataria di finanziamenti, comunitari, nazionali e regionali; essa può svolgere il ruolo di soggetto gestore di sovvenzioni come disciplinato dalla normativa comunitaria. Su richiesta della Regione la società può svolgere le funzioni di organismo intermedio per le Autorità di gestione dei programmi comunitari nelle materie di competenza, I campi di interesse strategico in cui opera la società e le connesse finalità sono di seguito riportati.

Sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, con finalità di:

- sviluppo del tessuto imprenditoriale, in particolare delle PMI
- orientamento al mercato e competitività del territorio regionale e delle imprese che vi operano
- superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri economici territoriali e settoriali
- valorizzazione delle risorse economiche e produttive del territorio regionale
- favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo, della ricerca scientifica e tecnologica della regione alla cooperazione territoriale e transnazionale
- sviluppo e miglioramento della attrattività localizzativa del territorio campano e della l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale
- promozione e attrazione di capitale privato per la realizzazione di investimenti di elevato interesse per il territorio regionale, anche attraverso operazioni di project financing
- promuovere il rafforzamento patrimoniale, l'accesso ai mercati finanziari e la mobilità dei capitali delle imprese ubicate nel territorio campano
- fornire servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, anche con riguardo ai processi di avvio in esercizio, cessione e liquidazione nell'ambito delle azioni per il riassetto del portafoglio

Ricerca e innovazione tecnologica, con la finalità di favorire

- progetti e programmi di ricerca applicata in collegamento con le Università
- ricerca, aggiornamento e trasferimento tecnologico alle imprese, in particolare PMI
- tutela e sviluppo di luoghi di creazione, interazione, condivisione e diffusione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione tecnologica
- realizzazione e potenziamento di reti di eccellenza

Sviluppo della capacità amministrativa e gestionale di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali per le attività produttive, al fine di:

- diffondere la cultura dello sviluppo economico tra i soggetti pubblici e privati portatori d'interesse e attuatori delle politiche pubbliche di incentivo allo sviluppo economico;
- accrescere, attraverso specifici servizi di assistenza tecnica e formazione, la capacità della pubblica amministrazione locale, delle imprese campane e dei soggetti rappresentativi degli interessi economici della Regione di partecipare al disegno e all'implementazione delle politiche pubbliche regionali.

Gestione degli asset di proprietà della regione, con particolare riferimento alle partecipazioni societarie e agli immobili con la finalità di:

- favorire una efficace gestione del portafoglio delle partecipate regionali mediante la strutturazione ed attuazione di operazioni societarie straordinarie quali ad esempio, liquidazione, vendita, fusione, scissione, cessione di rami d'azienda;
- valorizzare gli immobili regionali per favorirne l'impiego, da parte dell'amministrazione regionale o sue partecipate, a favore di attività produttive.

ICT, sistema informativo e informatico regionale, con la finalità di:

- sviluppo della società dell'informazione, dei media e della PA digitale
- diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese
- superamento del digital divide sul territorio regionale
- realizzare piani di comunicazione istituzionale integrata dei settori strategici e dei programmi comunitari

La società può assumere le iniziative e compiere le attività strumentali e connesse alla realizzazione dello scopo sociale e al perseguimento delle finalità descritte.

La società potrà svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

La società può altresì svolgere compiti di Centrale di committenza, con riferimento alle attività ricadenti nell'oggetto sociale.

Quale società finanziaria, Sviluppo Campania può svolgere, anche tramite proprie partecipate, le attività consistenti nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestiti su pegno.

Resta esclusa l'attività di rilascio di garanzie, la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni fino al rilascio delle autorizzazioni di volta in volta necessarie.

La società potrà, altresì, esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie quali quelle aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonché quelle accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata, l'attività di assunzione di partecipazioni.

Per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere affidate dall'Amministrazione Regionale, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa sugli affidamenti alle società in house.

Articolo 4 - Durata

La società si scioglie al raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2043.

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa comunicazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI – OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 3.970.000,00 (tremilioninovecentosettantanila/00) diviso in numero 3.970.000 azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

I partecipanti al capitale sociale devono essere esclusivamente pubbliche amministrazioni, essendo esclusa la possibilità che qualsivoglia soggetto privato possa essere titolare di azioni.

I soci sono obbligati a possedere e mantenere il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale richiamato dal D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili. L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di tali prestiti obbligazionari ovvero può attribuire all'organo Amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 8 - Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 9 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

RECESSO

Articolo 10 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; nonché in ogni altro caso previsto dalla legge con norme inderogabili.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c. Non danno luogo a recesso le deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società, nel caso in cui la durata fosse stabilita nel presente statuto;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 11 - Termini e modalità di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno

in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Valore di liquidazione delle azioni del recedente

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese. Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 13 - Liquidazione delle azioni del socio recedente

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c. c. In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 14 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c. devono depositare:

- l'iscrizione nel registro delle imprese;
- una dichiarazione contenente le indicazioni richieste dalla legge.

Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

ASSEMBLEA

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, che deve in ogni caso provvedere alla convocazione su richiesta scritta del socio regione Campania.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della regione Campania o nelle sedi della Regione Campania situate in ambito nazionale. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che fornisca prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e purché sia assicurata la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 18 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione. Le Assemblee di seconda o ulteriore

convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capi tale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 23 - Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea nei termini di legge qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25- Composizione e nomina

La società può essere amministrata, su decisione dell'assemblea in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore unico e, in alternativa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati su proposta del Presidente della Regione Campania.

L'organo di amministrazione dura in carica il periodo fissato dall'Assemblea e non potrà comunque superare i tre esercizi; quando la durata è fissata in esercizi, l'organo di amministrazione scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo compie gli

atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 26 – Poteri dell'organo di amministrazione

Fermi i poteri che derivano alla Regione dall'esercizio del controllo analogo, all'organo di amministrazione spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali sono sottoposte al vaglio preventivo della Regione con le modalità previste dalle disposizioni in materia di controllo analogo.

Costituisce giusta causa di revoca dell'organo di amministrazione il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Campania.

L'organo di amministrazione determina gli indirizzi della gestione societaria in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo della Regione, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato delle strutture e del personale con ruoli di direzione e amministrazione.

L'organo di amministrazione nomina il Direttore Generale e i direttori di Divisione previsti dalla pianta organica, tenuto conto delle attività in essere. Le nomine avvengono, nel rispetto della normativa regionale in materia di incarichi e di incompatibilità e inconferibilità, con lo scopo di dare attuazione alle direttive e agli indirizzi della società.

Ai dipendenti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Nella ipotesi prevista dall' art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione risultante da atto pubblico, assunta dall'organo amministrativo; parimenti, nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dall'organo amministrativo con deliberazione risultante da atto pubblico e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c. L'organo amministrativo può nominare procuratori ad negotia, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 27 – Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione Campania può designare il Presidente e proporre l'Amministratore delegato. Al Presidente e/o all'Amministratore delegato possono essere delegate, per le materie di rispettiva competenza e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; la sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento è svolta dal consigliere anziano.

Articolo 28 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento – da colui che lo sostituisce. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da trasmettersi con qualsiasi mezzo in grado di fornire prova dell'avviso di ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante PEC, telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 29 - Compensi

Ai membri dell'Organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

L'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

Articolo 30 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al consigliere più anziano nei casi di assenza e impedimento del Presidente. La firma del consigliere più anziano fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 31 - Amministratore Unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 – Direttore Generale e direttori di Divisione

La società adotta un modello organizzativo che prevede direzioni, divisioni o aree, in funzione del Piano industriale approvato e della connessa pianta organica, avuta presente la concreta operatività sociale.

L'organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale che cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Collegio sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze.

L'efficacia dell'atto di nomina del Direttore Generale è condizionata al gradimento della Regione. Il Direttore generale è assunto con rapporto a tempo determinato.

Il Direttore generale attua gli indirizzi dell'organo di amministrazione; svolge le funzioni di direzione, amministrazione e controllo delle strutture organizzative della società; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite.

Il Direttore Generale fornisce all'organo di amministrazione, su richiesta, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

Nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi dell'organo di amministrazione, il Direttore generale ha poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della società.

Laddove previsti dalla pianta organica e nominati in ragione delle concrete esigenze operative, ai direttori di Divisione sono attribuite funzioni di direzione e controllo delle attività pertinenti la specifica area tematica.

Nell'ambito del loro incarico e in ragione dei poteri loro delegati dall'organo di amministrazione, sentito il Direttore Generale ove nominato, i direttori di Divisione possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di servizi pertinenti gli obiettivi e le attività a loro affidate.

CONTROLLO

Articolo 33– Controllo analogo

La Regione Campania esercita sulla società controllo analogo ai sensi di legge. Il controllo analogo è esercitato mediante i poteri di programmazione e indirizzo, di controllo strategico e di gestione, di ispezione e verifica. Le modalità del controllo analogo svolto dalla Regione sono previste dalla normativa di riferimento e dalle proprie disposizioni regolamentari.

L'Amministrazione regionale impartisce direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche e fissa gli obiettivi da perseguire.

Per l'esercizio dei poteri di controllo e verifica, la Regione può chiedere agli organi sociali l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

L'organo di amministrazione, su richiesta della Regione effettuata con le modalità di cui alle disposizioni in materia di controllo analogo, è tenuto a fornire informativa alla Regione relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

L'organo di amministrazione, con periodicità trimestrale, trasmette al Dipartimento competente per il controllo analogo una relazione sulle attività svolte e da svolgere, con evidenza dello stato di attuazione

degli obiettivi e una rappresentazione di sintesi sulla evoluzione delle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali e, in ogni caso, qualsiasi dato e informazione rilevante ai fini del compiuto esercizio del controllo analogo. In ipotesi di urgenze, tali dati e informazioni vanno forniti immediatamente, anche al di fuori delle relazioni trimestrali.

Oltre che dalle figure proprie del controllo analogo, come individuate dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni regolamentari della Regione, la società è soggetta al controllo di pertinenza delle Direzioni generali nella funzione di committenti della società in house.

Articolo 34 - Controllo della gestione

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 35 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente della Regione Campania che può designare il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 36 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'incarico e' conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37 - Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 39 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.